

Comunicazione del 6 febbraio 2024 - Segnalazioni statistiche relative ai finanziamenti oltre il breve termine - vita residua per data di riprezzamento del tasso di interesse.

Nell'ambito delle usuali attività di verifica delle segnalazioni relative ai finanziamenti oltre il breve termine (in euro) nelle basi informative A1 e A2 (I e II Sezione della Matrice dei conti, Circolare n. 272 del 30 luglio 2008) sono emerse alcune difformità segnaletiche con riferimento alla valorizzazione della variabile "vita residua per data di riprezzamento del tasso di interesse" (d'ora in poi, "vita residua di tipo B") per la voce della base informativa A1 58468.00 "Finanziamenti oltre il breve termine in euro a famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e a società non finanziarie residenti nell'Area UEM (valore nominale)".

A tale riguardo, con riferimento specifico alla suddetta voce, al fine di assicurare una segnalazione univoca da parte delle banche si precisa che:

- la "vita residua di tipo B" deve essere segnalata per le sole operazioni a tasso indicizzato non in sofferenza¹; per questa fattispecie il valore "non applicabile" deve essere utilizzato solo nel caso in cui il campo "vita residua di tipo A" è uguale o inferiore a 1 anno;

- nel caso di operazioni in sofferenza la "vita residua di tipo A" e la "vita residua di tipo B" assumono contemporaneamente valore "non applicabile".

Nel richiamare l'attenzione sull'importanza di tali criteri per le finalità di monitoraggio delle durate di revisione dei rendimenti delle operazioni di finanziamento, si invitano tutti gli intermediari segnalanti la base informativa A1 a condurre una verifica sulle modalità con le quali tali informazioni sono state segnalate nella voce 58468.00, a far tempo dalla data contabile del 30.09.2023.

Inoltre, con riferimento al medesimo arco temporale e limitatamente agli intermediari tenuti all'invio dei dati delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi (Circolare n. 248 del 26 giugno 2002), si chiede di verificare le modalità di segnalazione delle informazioni sulla "vita residua di tipo B" relativa alle voci della base informativa A1 40014.02, 40014.06, 40016.02, 40016.06, che seguono i medesimi criteri segnaletici della voce 58468.00.

Eventuali difformità riscontrate nelle segnalazioni con date di riferimento dal 30.09.2023 al 31.12.2023 dovranno essere rettifiche tempestivamente, entro e non oltre il 16 febbraio 2024².

Tali precisazioni saranno recepite nelle disposizioni segnaletiche alla prima occasione utile.

¹ Per le operazioni a tasso fisso non in sofferenza, ai soli fini della compilazione della voce in questione, è richiesto il valore convenzionale ZERO.

² Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare i referenti della base informativa "A1".

Si informa che dal 1° gennaio 2023 la Banca d'Italia non invia più ai soggetti vigilati le comunicazioni dell'avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o di carattere generale (ad es. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Gli intermediari sono pertanto invitati a mantenere o attivare il sistema di *alert* automatico sul sito web della Banca d'Italia, al fine di ricevere tempestivamente notizia degli atti pubblicati.